ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell'Infanzia "C. Corsico" - "S. Maria delle Vigne"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it
Codice Fiscale 94034000185
Codice Meccanografico: PVIC83100R

Circ. n. 132

Vigevano, 04 novembre 2026

Ai Genitori degli alunni con BES
Ai Docenti
Al Personale Ata
Atti
Sito web

Oggetto: La valutazione degli alunni con disabilità, DSA e con "altri BES"

Introduzione

La valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) rappresenta uno degli ambiti più delicati e complessi del sistema scolastico italiano. Essa deve contemperare i bisogni educativi speciali, che richiamano alla personalizzazione, all'individuazione e all'adattamento, con le norme generali dell'ordinamento, vincolate dal raggiungimento di obiettivi di apprendimento e competenze comuni e dal valore legale dei titoli di studio. Tale questione ha accompagnato tutte le fasi dell'inclusione scolastica in Italia, evolvendosi progressivamente per includere non solo gli studenti con disabilità, ma anche quelli con DSA, stranieri e con "altri BES".

1. La valutazione degli studenti con BES: il riferimento al PEI o al PDP

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ricomprende, nell'area dei BES, gli alunni con disabilità, gli alunni con DSA e gli alunni con altri bisogni educativi speciali. I documenti nei quali si concretizza la flessibilità necessaria a contemperare gli obiettivi di apprendimento comuni con le caratteristiche del singolo sono il PEI e il PDP: essi traducono i diritti astratti dello studente in impegni concreti e verificabili della scuola, con un contenuto tecnico multidisciplinare – sanitario ed educativo – che determina una programmazione calibrata su specifiche condizioni di salute riconosciute dalla normativa. La giurisprudenza ha più volte ribadito che il PEI non è un documento accessorio ma il fulcro attorno al quale ruota l'intero percorso di istruzione dello studente con disabilità, dall'ammissione alla classe successiva fino all'esame di Stato conclusivo del ciclo. Lo stesso vale per il PDP rispetto allo studente con DSA. Se tali documenti prevedono determinate misure e lo studente non le ha ricevute, è la scuola a dover dimostrare di averle effettivamente attuate. PEI e PDP funzionano dunque come un limite alla discrezionalità dell'amministrazione scolastica: ciò che è scritto nel documento vincola non solo i docenti della classe, ma anche i commissari d'esame, il dirigente scolastico e qualsiasi altro organo coinvolto nella valutazione.

La non ammissione è legittima solo se motivata alla luce del PEI o del PDP; in assenza, è censurabile per difetto di motivazione. Ciò non significa che il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non rilevi. Il Consiglio di Stato, in un parere reso il 10 aprile 1991 (prot. n. 348), chiariva che "non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Su tale principio si è modulato l'ordinamento che – in relazione agli studenti con disabilità – ha previsto percorsi differenziati e

percorsi equipollenti. Sulla base dello stesso principio, la scuola ha prevalso nel contenzioso con famiglie di alunni con DSA quando ha dimostrato che le carenze di competenze determinanti per la non ammissione erano state riscontrate nonostante il pieno e corretto utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative.

PEI e PDP tutelano lo studente, ma anche la scuola a fronte di ricorsi infondati. Se essi sono stati redatti tempestivamente, condivisi con la famiglia, applicati fedelmente, monitorati periodicamente, la scuola ha un presidio documentale fortissimo.
Il monitoraggio dell'applicazione è essenziale: garantisce l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione dello studente e fornisce solidi argomenti difensivi in sede giurisdizionale. Il PEI, come noto, prevede GLO intermedi e una verifica tanto degli obiettivi educativi e didattici quanto dell'efficacia delle misure di sostegno utilizzate. Per il PDP, la norma richiama l'obbligo di monitoraggio senza stabilire tempistiche precise la cui definizione è rimessa all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

In sintesi:
• PEI e PDP traducono i diritti astratti dello studente in impegni specifici, verificabili e calibrati su condizioni di salute riconosciute dalla normativa
• Sono i primi documenti valutati in sede giurisdizionale. Se le misure previste non sono state attuate, è la scuola a doverne dare prova, non la famiglia. Vincolano tutti gli organi coinvolti nella valutazione, inclusi i commissari d'esame
• La non ammissione deve essere motivata alla luce del PEI o del PDP. Tuttavia, non esiste un diritto automatico alla promozione: la scuola prevale nel contenzioso quando dimostra che le carenze persistono nonostante la piena applicazione delle misure di sostegno del PEI o degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel PDP
• PEI e PDP tutelano anche la scuola: se redatti tempestivamente, condivisi, applicati e monitorati, costituiscono un presidio documentale contro ricorsi infondati

2. Alunni con disabilità: valutazione, prove INVALSI ed esami di Stato nel I ciclo

2.1 Valutazione nella scuola primaria

La valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo è regolata dal D.lgs. n. 62/2017, art. 11, e dall'O.M. n. 3/2025, art. 4, c. 1, che dispone: "La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".

Laddove il team docenti lo ritenga opportuno, vengono adottati obiettivi differenziati. Gli obiettivi, i criteri e le modalità di verifica sono definiti per tutte le discipline; ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.I. n. 182/2020, come modificato dal D.I. n. 153/2023, art. 6, è necessario individuare per ciascuna disciplina obiettivi a essa riconducibili.

Nella scuola primaria non rileva la questione dell'equipollenza o della differenziazione delle prove: la valutazione si adatta alle personalizzazioni, compresa la modifica dei criteri di valutazione, che andranno definiti sulla base del PEI. Il raggiungimento di obiettivi anche molto lontani da quelli della classe consente all'alunno con disabilità di essere valutato con il punteggio massimo.

In sintesi:
• Valutazione effettuata esclusivamente sulla base del PEI
• Nessuna distinzione formale tra percorso ordinario e differenziato

2.2 Valutazione nella scuola secondaria di I grado

Anche nella scuola secondaria di I grado la valutazione degli alunni con disabilità è regolata dal D.lgs. n. 62/2017, art. 11. Come per la scuola primaria, le verifiche svolte durante l'anno, anche se differenziate, hanno valore equivalente; non sussiste quindi la questione dell'equipollenza delle prove come nella scuola secondaria di II grado. L'ammissione alla classe successiva può avvenire sulla base di qualsiasi tipologia, facilitazione o adattamento delle prove, purché coerenti con il PEI.
A decorrere dall'a.s. 2024/2025, il comportamento nella scuola secondaria di I grado è valutato in decimi, ai sensi dell'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025. La valutazione deve tener conto di come la condizione di salute dello studente con disabilità incida sul suo comportamento, prevedendo criteri di valutazione personalizzati e specifiche strategie di intervento (Linee guida, p. 34).

In sintesi:

- La valutazione avviene sulla base del PEI
- Non esistono prove equipollenti: le verifiche differenziate hanno valore equivalente
- Obbligo di individuare criteri personalizzati per la valutazione del comportamento

2.3 Le prove INVALSI per gli alunni con disabilità nel I ciclo

Ai sensi del D.lgs. n. 62/2017, art. 11, c. 4, gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Tuttavia, il consiglio di classe o i docenti contitolari possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova, ovvero, qualora le precedenti misure non fossero sufficienti, l'esonero dalla prova stessa.
Nei casi di adattamento sostanziale, le prove non possono essere conteggiate fra le prove valide svolte dalla classe. Inoltre, l'INVALSI non produce la certificazione delle competenze che sarà redatta dalla scuola. L'esonero è valutato caso per caso sulla base delle condizioni di salute dello studente, senza che ciò pregiudichi l'ammissione all'esame conclusivo di fine I ciclo. Le modalità di partecipazione alle prove INVALSI degli alunni con disabilità sono specificate nelle apposite note annuali dell'INVALSI.

In sintesi:

- Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI
- Sono consentiti gli adattamenti e le personalizzazioni previste nel PEI
- È possibile adattare le prove; in tal caso non concorrono agli esiti della rilevazione
- L'esonero è possibile senza pregiudicare l'ammissione all'esame di fine I ciclo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.